

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 23 settembre 1985)

INDICE

CANETTI: Sui rapporti normativi ed economici dell'UNIRE con le agenzie ippiche e le società di corse (1306) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	Pag. 1351	percentuali di legge che devono essere assegnate alle imprese del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla Valle del Basento (Matera) (913) (risp. DARIDA, <i>ministro delle partecipazioni statali</i>)	Pag. 1342
Sulle valutazioni del Governo in merito alla gestione dell'UNIRE (1815) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1351	DI NICOLA: Per l'inclusione, anche per l'anno scolastico 1985-1986, nelle graduatorie degli abilitati ai fini delle supplenze temporanee, di coloro che hanno superato il concorso a cattedre di matematica bandito nel 1981 in Sicilia, senza acquisire il diritto a cattedra (1639) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1344
Sulle notizie riguardanti l'obbligo per i cittadini cileni di origine italiana residenti in Cile di scegliere, al compimento del diciottesimo anno, tra la cittadinanza italiana e quella cilena (2011) (risp. AGNELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1338	FERRARA Maurizio, GIANOTTI: Per un intervento presso la ditta «Ghisalba» di Rivoli (Torino) in relazione all'illegittimo licenziamento di quattro dipendenti disposto dalla direzione della ditta stessa (2025) (risp. DE MICHELIS, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1345
CARMENO, IANNONE: Sulle iniziative che si intendono assumere per fronteggiare le conseguenze economiche e sociali dei danni provocati nella provincia di Foggia ed in altre località della Puglia dall'eccezionale ondata di gelo (1494) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1339	FOSCHI: Per l'adozione di provvedimenti volti ad evitare l'escavazione e gli scarichi di rifiuti liquidi e solidi inquinanti nell'alveo del fiume Conca, che percorre le province di Pesaro, Urbino e Forlì (629) (risp. BIONDI, <i>ministro senza portafoglio per l'ecologia</i>)	1345
CHIAROMONTE ed altri: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire la ripresa produttiva della «Frigodaunia» di Atessa (Chieti) e l'anticipo, da parte di tale azienda, della cassa integrazione speciale ai propri dipendenti (1868) (risp. DARIDA, <i>ministro delle partecipazioni statali</i>)	1341	GHERBEZ, LOTTI: Per un intervento presso la SIP di Trieste volto a consentire l'iscrizione in lingua slovena ed italiana della «Rivendita sociale opicina» nell'elenco telefonico (2079) (risp. GAVA, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1346
DAMAGIO: Per il sollecito reperimento a Gela (Caltanissetta) dei locali necessari per l'istituzione del centro INAIL (2040) (risp. DE MICHELIS, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1342	GOZZINI: Sui motivi per i quali presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino (Firenze) è stata soppressa la sezione di scuola carceraria (1925) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1347
D'AMELIO: Per l'assunzione di iniziative volte ad impedire che l'ANIC affidi commesse di lavoro ad imprese del Centro-Nord senza rispettare le			

- GRADARI: Per una inchiesta sui criteri adottati dallo stabilimento «Fincantieri» di Marghera (Venezia) nella scelta del personale da porre in cassa integrazione, con particolare riferimento al caso del sindacalista della CISNAL Antonio Amedeo Bonifacio (2027) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) Pag. 1347
- IANNI: Per un intervento presso la società «Sclavo» affinché realizzi una parte degli investimenti previsti nel campo degli emoderivati nel nucleo industriale situato nella provincia di Rieti (1761) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) 1359
- MOLTISANTI: Per l'esonero dall'imposizione IRPEF ed ILOR per il 1985 dei redditi dominicali ed agrari delle zone colpite dalle recenti avversità atmosferiche (1610) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1349
- MONDO: Per l'inclusione degli insegnanti delle scuole materne in graduatorie speciali subordinate all'esito favorevole delle prove di concorso per l'accesso ai ruoli provinciali, in conformità con quanto disposto per gli insegnanti elementari che si trovino in situazioni analoghe (1729) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 1350
- PATRIARCA: Sullo stato delle trattative riguardanti la ratifica degli accordi convenzionali tra UNIRE, società di corse ed agenzie ippiche, e sulla insufficienza dei controlli che l'UNIRE effettua sulle attività delle predette agenzie (1267) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1351
- PAVAN: Sulla veridicità della notizia secondo la quale l'Enel si appresterebbe a realizzare una serie di riforme strutturali prescindendo dai lavori della commissione incaricata della redazione di un progetto di riforma dell'Ente stesso (1525) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 1353
- RANALLI ed altri: Sui disagi derivanti agli utenti della linea ferroviaria Roma-Viterbo dalla decisione di stabilirne il capolinea alla stazione di San Pietro (2048) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 1354
- RIGGIO: Per il rispetto delle norme di legge da parte della «Società aeroporti» di Roma, a seguito della promozione di sette operai ad impiegati di concetto (1871) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) 1355
- SAPORITO, SPITELLA: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione al vuoto legislativo intervenuto a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha determinato la soppressione della figura professionale del patrocinatore legale (1919) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) Pag. 1356
- SELLITTI: Sulle misure allo studio per prevenire i furti di opere d'arte, anche in relazione alla recente spoliazione della Basilica di San Domenico Maggiore a Napoli (2058) (risp. GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1357
- ULIANICH: Sull'opportunità di ripetere la prova scritta del concorso magistrale svoltasi il 18 marzo 1985, in considerazione del fatto che nella sola città di Napoli 7.000 candidati non hanno potuto parteciparvi per lo straordinario traffico veicolare (1839) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 1358
- VELLA: Per un intervento presso la società «Sclavo» al fine di garantire l'impiego di circa 40 miliardi di lire non solo per l'ammodernamento del proprio stabilimento di Rosia (Siena), ma anche per la costituzione di una nuova società a partecipazione statale, operante nel nucleo industriale di Rieti (1747) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) 1358
-
- CANETTI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per avere notizie precise sulla normativa che ha stabilito l'obbligo per i cittadini cileni di origine italiana residenti in Cile di scegliere, al compimento del diciottesimo anno di età, tra la cittadinanza italiana e quella cilena. Il quesito nasce da una serie di notizie, pervenute dal Cile, che segnalano notevole malumore tra gli italo-cileni per questa decisione che — secondo loro — modifica precedenti discipline in materia ed è diversa da quanto stabilito per cittadini di altra origine, francesi, tedeschi, svizzeri, eccetera. (4 - 02011)
- (10 luglio 1985)
- RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene che l'interrogazione voglia evocare le disposizioni della legge 21 aprile 1983, n. 123. Detta legge stabilisce, all'articolo 5 e particolarmente al secondo comma, che tutti i cittadini, minorenni alla data di entrata in vigore della legge stessa (27 aprile 1983),

che si trovino anche in possesso di una o più cittadinanze straniere, sono tenuti ad optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

In tale ambito generale si inquadra, quindi, l'obbligo di opzione che, evidentemente, non è riferito ai soli cittadini italo-cileni, ma è rivolto indistintamente a tutti coloro che posseggano, oltre al nostro *status civitatis*, una o più cittadinanze straniere.

Regolando l'ordinamento italiano esclusivamente le situazioni che in esso si verificano — e quindi la conservazione o la perdita della cittadinanza italiana — è possibile che dall'opzione per la nostra cittadinanza derivino effetti diversi sull'altra (o altre) cittadinanza eventualmente posseduta, a seconda dell'atteggiarsi delle varie legislazioni.

Uguualmente, quanto infine alle considerazioni di raffronto con i cittadini, oltrechè cileni, di altri paesi, non può che osservarsi come la situazione degli stessi si rilevi dalla sovranità di altri ordinamenti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AGNELLI

(17 settembre 1985)

CARMENO, IANNONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che nei giorni scorsi la provincia di Foggia, insieme a numerose altre località della Puglia, è stata colpita da un'ondata di neve e gelate senza precedenti per intensità, estensione e durata;

che tale eccezionale evento ha provocato danni ingentissimi (per il momento incalcolabili nella loro gravità e nelle loro conseguenze negli anni futuri) nel settore agricolo, distruggendo completamente tutte le produzioni ortive pregiate e comuni sta-

gionali e danneggiando produzioni zootecniche, infrastrutture pubbliche, eccetera,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali interventi straordinari si intendono disporre con immediatezza per fronteggiare l'emergenza a seguito di detti eccezionali eventi, che hanno colpito e paralizzato campagne e centri urbani in Puglia, e nella Capitanata in particolare;

quali provvedimenti urgenti si intendono prendere per fronteggiare le conseguenze economiche e sociali della distruzione di intere produzioni nei settori ortofrutticolo, agrumario e zootecnico, particolarmente nella provincia di Foggia, e, più in generale, per il ripristino degli impianti produttivi distrutti o danneggiati, nonché delle infrastrutture agricole ed urbane colpite dalle eccezionali intemperie;

quali misure si intendono adottare con immediatezza per fronteggiare la disoccupazione e l'inoccupazione dilagante e quali agevolazioni previdenziali e contributive si vogliono disporre per i lavoratori e per i produttori.

(4-01494)

(16 gennaio 1985)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Governo, in particolare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non appena si è delineata la gravità delle conseguenze, soprattutto nel settore agricolo, dell'ondata di maltempo dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, che ha praticamente investito tutto il territorio nazionale ed è stata caratterizzata da piogge alluvionali, venti impetuosi, mareggiate, neviccate e gelate, in attesa delle risultanze dell'accertamento dei danni da parte delle regioni interessate, ha preso l'iniziativa di un apposito disegno di legge, tradottosi poi nella legge 13 maggio 1985, n. 198, la quale dispone l'incremento della somma di lire 300 miliardi della dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, per far fronte alle esigenze delle aziende agricole danneggiate.

Inoltre la legge aumenta, da lire 1.500.000 a lire 2.500.000, i contributi per la ricosti-

tuzione dei capitali di conduzione, previsti dall'articolo 1, lettera b), della citata legge n. 590 del 1981, contributi che, per le aziende a coltura specializzata protetta, vengono elevati da lire 5.000.000 a lire 8.000.000; estende le misure di pronto intervento, di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera a), della stessa legge n. 590 del 1981 anche agli allevamenti avicoli, cunicoli e itticoli; prevede la concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, singoli o associati, per la ricostruzione, il ripristino e la riconversione delle attrezzature e delle strutture aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle e viabilità aziendale, nonché dei capannoni per allevamenti avicoli, cunicoli e itticoli (per gli oliveti e per il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo, il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale); prevede la concessione, in alternativa con i detti mutui, dei contributi in conto capitale, di cui all'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739; prevede la possibilità di autorizzare gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, per una volta sola e fino a 24 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario, sia di esercizio che di miglioramento fondiario.

La legge fa riserva di ulteriori incrementi di stanziamento, in relazione ai danni reali che risulteranno a carico delle strutture e, in particolare, delle colture arboree.

Questo Ministero, in accoglimento delle documentate richieste delle regioni interessate, ha già adottato i decreti di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle anzidette avversità, ai fini della concessione, alle aziende agricole danneggiate, delle provvidenze legislative previste dalla richiamata legge n. 590 del 1981, integrate da quelle recate dalla nuova legge.

Per la Puglia, il carattere di eccezionalità è stato riconosciuto, con decreto del 27 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 1985, per le piogge, nevicate e gelate verificatesi nel mese di

gennaio 1985 nell'intero territorio della provincia di Brindisi e in numerosi comuni delle province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto.

Questo Ministero ha altresì emesso il decreto 21 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 25 giugno successivo, con il quale gli istituti ed enti esercenti il credito agrario vengono autorizzati a prorogare, per una sola volta e fino a 24 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento fondiario, contratte con le aziende agricole ricadenti nelle zone danneggiate.

La nuova legge prevede, a favore delle aziende agricole che abbiano subito un danno di almeno il 35 per cento del prodotto lordo vendibile, la sospensione del pagamento dei contributi agricoli unificati riferentisi all'anno in cui si è verificato l'evento dannoso, con il recupero nel quinquennio successivo dei contributi sospesi, fissando alla data dell'evento dannoso, anziché alla data del provvedimento di delimitazione delle zone danneggiate ad opera degli uffici tecnici erariali, il termine dal quale computare l'anno di sospensione.

La legge prevede, inoltre, il riconoscimento, per l'anno 1985, del diritto, da parte dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento a validità prorogata dei comuni situati nelle aree danneggiate, alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per il 1984. Lo stesso diritto è previsto a favore dei piccoli coloni e partecipanti delle aziende agricole danneggiate.

A favore, poi, degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle imprese agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, è previsto un trattamento sostitutivo per ulteriori 90 giorni all'anno.

Infine, a favore delle imprese operanti nel settore della lavorazione, del commercio all'ingrosso e della esportazione dei prodotti del comparto florovivaistico ed orticolo, operanti nelle zone danneggiate e che com-

mercializzano prevalentemente prodotti provenienti da aziende agricole situate nelle zone medesime e mantengono gli occupati alla data dell'evento calamitoso, è prevista la concessione, a domanda, della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, nonché l'estensione, per l'anno 1985, dei benefici della cassa per l'integrazione dei salari per un massimo di 180 giorni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(10 settembre 1985)

CHIAROMONTE, GRAZIANI, FELICETTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che nelle settimane scorse la direzione aziendale della Frigodaunia di Atesa, in provincia di Chieti, del gruppo SOPAL-EFIM, in un incontro con i lavoratori, ha dichiarato che non intende più anticipare la CIG speciale (salvo che per il mese di aprile) e, quanto alla situazione complessiva dell'azienda e alle sue prospettive, che nessuno degli impegni produttivi e di commercializzazione già assunti in precedenza era stato concretizzato e che l'azienda non era in grado di assumerne altri, aggiungendo anzi che, non essendo la Frigodaunia uno stabilimento « strategico » del gruppo, la prospettiva avrebbe potuto anche essere quella della chiusura dell'azienda;

che tali dichiarazioni, oltre ad essere inaccettabili e preoccupanti in sé, sono addirittura sconcertanti se le si legge alla luce di quanto è avvenuto in questi anni allo stabilimento Frigodaunia di Atesa, dove i lavoratori sono in CIG speciale dal 1979 e dove, a partire da quella data, è stato avviato un processo di riconversione produttiva dell'azienda per la produzione di piatti pronti precotti e precucinati, con il raddoppio dell'area utilizzata (in pratica, con la costruzione di un nuovo stabilimento) e l'acquisto, negli USA, di macchinari a tecnologia avanzatissima, con un costo complessivo dell'operazione di circa 12 miliardi di lire,

oltre a 600 milioni spesi per la riqualificazione del personale il cui numero avrebbe dovuto essere portato a 120 unità,

si chiede di conoscere:

quali iniziative intende assumere per garantire ai dipendenti della Frigodaunia e alle loro famiglie l'anticipo, da parte dell'azienda, della CIG speciale;

se non intende impegnare la SOPAL ad incontrarsi, in tempi brevi, con le organizzazioni sindacali e a presentare programmi finalizzati al rientro definitivo dei lavoratori dalla CIG speciale e quindi alla ripresa produttiva dell'azienda e alla commercializzazione dei suoi prodotti;

se, infine, non intende accertare le responsabilità — e prendere perciò gli opportuni provvedimenti — di quanti hanno contribuito a determinare una situazione che è insieme di spreco di denaro pubblico e di dissesto dello stabilimento di Atesa.

(4 - 01868)

(23 aprile 1985)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, presentata con richiesta di risposta scritta al Senato della Repubblica, si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'EFIM.

Lo stabilimento di Atesa iniziò la propria attività produttiva nel 1973, nel settore dei surgelati vegetali, riscontrando ben presto gravi difficoltà nell'approvvigionamento delle produzioni orticole locali che, viceversa, avrebbero dovuto alimentare le linee dell'impianto in questione. Il conseguente negativo andamento gestionale, ripetutosi negli anni, impose alla Frigodaunia, agli inizi del 1978, di ristrutturare lo stabilimento di Atesa convertendolo alla produzione di precucinati surgelati, per i quali erano previste favorevoli prospettive di sviluppo dei consumi, prevalentemente nel campo della ristorazione collettiva.

L'attuazione di questo programma, inizialmente prevista per gli inizi del 1980 e quindi ritardata di due anni per carenza di mezzi finanziari, veniva compromessa dalla sopraggiunta crisi del settore dei prodotti precotti.

In effetti, nelle more della ristrutturazione si registrava, dopo anni di tassi di incremento elevatissimi dei consumi, prima una crescita zero, poi addirittura tassi negativi.

La situazione determinatasi ha comportato un radicale ridimensionamento delle produzioni ed ha provocato la richiesta dell'azienda di riconoscimento dello stato di crisi aziendale con conseguente ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per parte del proprio personale dipendente, a decorrere dal settembre 1983 e tuttora in atto.

Ultimamente la Frigodaunia — dopo un anno e mezzo di CIG — si è vista costretta a comunicare alle organizzazioni sindacali di categoria la determinazione di non procedere ulteriormente alla anticipazione delle integrazioni salariali, stante la assoluta mancanza di liquidità.

Va infine osservato che il futuro stabilimento di Atesa potrà essere definito solo una volta stabilite le linee strategiche del settore alimentare dell'EFIM nel suo complesso.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(10 settembre 1985)

DAMAGIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che, in ottemperanza alla legge n. 833 del 1978, il consiglio di amministrazione dell'INAIL — nel giugno 1980 — ha deliberato il passaggio dell'ambulatorio staccato di Gela (Caltanissetta) alla gestione autonoma dei servizi di assistenza sanitaria per quanto riguarda l'erogazione delle cure ed il pronto soccorso, riservando all'istituto stesso le funzioni in materia medico-legale ed istituendo — in sede di ristrutturazione dei propri servizi — nuovi centri in tutto il territorio nazionale;

che in detto piano di ristrutturazione era prevista anche l'istituzione del centro di Gela che nel giugno 1981, invece, è stato chiuso, causando così agli infortunati da assistere (il 60 per cento dell'intera provincia di Caltanissetta) condizioni di gravissi-

mo disagio sotto gli aspetti amministrativo, medico-legale ed assistenziale;

che la motivazione della chiusura era il mancato reperimento di locali idonei allo scopo,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sono state promosse le iniziative necessarie per il reperimento di idonei locali;

se alla sede provinciale di Caltanissetta ed alla direzione generale sono pervenute proposte di locazione o vendita di nuovi locali in Gela;

se non si ritiene di formalizzare e vagliare le proposte pervenute per la individuazione dei locali, in modo da provvedere al seguito delle iniziative per l'istituzione del centro INAIL di Gela, avviando così a soluzione gli altri problemi necessari per la funzionalità del centro medesimo, quali la disponibilità delle risorse umane e la dotazione dei necessari mezzi strumentali.

(4 - 02040)

(10 luglio 1985)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che, secondo quanto riferito dall'INAIL, il piano di potenziamento delle strutture periferiche dell'Istituto, approvato dal consiglio di amministrazione nel mese di luglio ultimo scorso, non ha previsto la istituzione di una sede zonale in Gela, in quanto il carico di lavoro individuato sul territorio della USL n. 17 (Gela) è assai basso; si aggira, infatti, sui 4.500 assistiti, mentre sono circa 19.500 nell'intera provincia di Caltanissetta.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(10 settembre 1985)

D'AMELIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che la stampa ha informato che l'ANIC avrebbe affidato, a trattativa privata, commesse di lavoro ad imprese del Centro-Nord senza neppure rispettare le percentuali di legge che devono

essere assegnate alle imprese del Mezzogiorno d'Italia;

rilevato che, nel caso specifico, l'affidamento di commesse ad imprese del Centro-Nord toglie lavoro ad imprese della Basilicata che già operano all'interno dello stabilimento ANIC di Pisticci e che ciò aggraverà ulteriormente la situazione occupazionale della Valle del Basento, già di per sé drammatica per il perdurare di una crisi economica dell'ANIC, della ex Liquichimica e degli altri impianti minori, a causa della insensibilità delle Partecipazioni statali che data da qualche decennio,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali iniziative si intendono adottare per bloccare detti affidamenti a garanzia delle imprese lucane;

2) quali impegni si assumono da parte delle Partecipazioni statali per la ripresa economica della Valle del Basento.

(4 - 00913)

(25 maggio 1985)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, presentata con richiesta di risposta scritta al Senato della Repubblica, si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'ENI.

A conclusione dei numerosi incontri avvenuti in sede sia sindacale che ministeriale sul progetto ANIC-Fibre di ristrutturazione e riconversione dell'area di Pisticci, in data 24 luglio 1985 l'ENI, l'ENI-Chimica e le organizzazioni sindacali hanno siglato una ipotesi di accordo sulla vertenza Val Basento, recependo il lodo formulato in data 11 marzo 1985.

Il progetto complessivo ENI-Chimica di reindustrializzazione e sviluppo dell'area di Pisticci, cui il lodo fa riferimento, si basa sulla ristrutturazione dello stabilimento di Pisticci e sugli interventi sostitutivi relativi ad attività manifatturiere nonché sulla creazione di un'area attrezzata ad un centro servizi comuni. Esso prevede complessivamente reinvestimenti per circa 250 miliardi, di cui 50 già investiti.

In particolare il piano di reindustrializzazione contempla le seguenti iniziative:

a) nuovo assetto dello stabilimento ANIC-Fibre, mediante: 1) costituzione di

un importante centro di produzione di poli-meri-tecnici di alta qualificazione e di grande prospettiva in tutti i mercati mondiali e con un vasto contenuto in ricerca e sviluppo da effettuare nella stessa area della Val Basento; 2) sostanziale rilancio del filo poliammidico con investimenti di innovazione tecnologica degli impianti, che metteranno a disposizione un prodotto con caratteristiche d'avanguardia.

A fronte di tali specializzazioni verranno fermate le linee di produzione delle fibre acriliche e del fiocco poliestere (la prima linea di fibra acrilica dal 15 settembre 1985, le altre tra febbraio e maggio 1986); queste lavorazioni verranno concentrate ad Ottana, in Sardegna.

L'impianto di metilacrilato verrà mantenuto in marcia in relazione all'andamento del mercato fino al periodo compreso tra febbraio e maggio 1986. Successivamente sarà posto in *stand-by* allo scopo di poter cogliere eventuali opportunità di ristrutturazione tecnologica verso produzioni a più elevato valore aggiunto. Per quanto riguarda la polimerizzazione acrilica, l'impianto verrà mantenuto in *stand-by*;

b) creazione di un'area attrezzata e di un centro servizi, previa trasformazione dell'attuale struttura, legata sostanzialmente alle esigenze dell'ENI-Chimica, verso servizi a condizioni di mercato a disposizione di insediamenti produttivi diversificati e di proprietà anche privata; richiederà investimenti in attrezzature ed in corsi di formazione;

c) realizzazione di iniziative industriali sostitutive con un'occupazione complessiva di circa 900 unità o in forma diretta o con imprese create insieme a *partners* esterni al gruppo ENI: a questo scopo è stata individuata una società del gruppo la ALTA. È stata poi creata, nell'ambito dell'ENI-Chimica, una struttura centrale con il compito di promuovere iniziative sostitutive. L'ENI-Chimica utilizzerà un ulteriore strumento, l'AGENI, una società del gruppo ENI, per aumentare il numero delle occasioni di creazione di nuovi posti di lavoro.

Si tratta di iniziative già individuate che sono da definire nei particolari tecnico-economici e che consentiranno il reimpiego di

parte del personale che dovrà uscire dagli impianti da chiudere.

Di alcune di queste iniziative è già iniziata la realizzazione: la Fapack, ad esempio, per la produzione di film plastici per imballaggio su materia prima fornita dall'ANIC-Fibre; l'impianto per la produzione di resine epossidiche; l'impianto sperimentale per la produzione di MAS, risultato di avanzatissima tecnica progettuale del gruppo ENI, prodotto che consente l'eliminazione del piombo nelle benzine; questa produzione ha consentito già la distribuzione sperimentale di benzina senza piombo in alcuni impianti dell'AGIP in Puglia; è praticamente completata, inoltre, la realizzazione dell'impianto dell'ALTA per nastri anticorrosivi ed infine l'impianto per le resine epossidiche.

I prodotti che usciranno dalle linee di produzione degli altri impianti previsti e che consentiranno l'impiego di 700 persone, oltre le circa 200 già impegnate nelle iniziative già partite, sono: contenitori in plastica per bevande, tessuti non tessuti e tessuti imbottiti, elementi di base per la farmaceutica, resine speciali, lampade elettroluminiscenti, *humus* fertilizzante. A questi progetti si aggiungerà il centro di logistica dell'Enichemsintesi.

Per realizzare tutto questo complesso programma di reindustrializzazione della Val Basento si dovrà fare ricorso alla CIGS del personale ANIC-Fibre; tale ricorso non potrà comunque interessare contemporaneamente un numero di lavoratori superiore a 650 unità.

Per quanto riguarda, infine, gli aspetti occupazionali di questo complesso disegno industriale, essi consistono, a fronte di una occupazione complessiva a Pisticci di 2.579 unità al 31 dicembre 1984, di cui 2.462 a ruolo ANIC-Fibre (418 dei quali in cassa integrazione):

nella riallocazione in ANIC-Fibre, a seguito dell'attuazione del nuovo piano di consolidamento industriale delle Fibre, di circa 900 unità;

nell'occupazione di circa 900 unità nelle iniziative sostitutive di reindustrializzazione già individuate;

nell'impegno dell'ENI per la individuazione di nuove iniziative anche in concorso con soggetti esterni, pubblici o privati, che possano contribuire all'equilibrio occupazionale della Val Basento.

È prevista inoltre l'assunzione di 50 giovani neolaureati e neodiplomati provenienti dalla Val Basento e comunque dalla regione Basilicata.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(10 settembre 1985)

DI NICOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se non ritenga opportuno disporre che a coloro che hanno superato il concorso ordinario a cattedre di matematica (classe di concorso LXIII) nella Regione siciliana, bandito con decreto ministeriale del 4 settembre 1981, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 270 del 1982, senza riuscire a collocarsi in posizione utile per l'assegnazione delle cattedre a disposizione, sia almeno data la possibilità di usufruire del titolo per l'anno scolastico 1985-86 e quindi di essere inclusi nelle graduatorie degli abilitati ai fini delle supplenze temporanee.

(4-01639)

(13 febbraio 1985)

RISPOSTA. — Si fa presente che il risultato utile conseguito nei concorsi a cattedra recentemente conclusi, ivi compreso quello cui ha fatto riferimento la signoria vostra onorevole, non può essere valutato ai fini del conseguimento di supplenze per il prossimo anno scolastico.

È noto, infatti, che le ultime graduatorie provinciali, ai predetti fini predisposte, hanno validità per il biennio 1984-85 e 1985-86 e non sono, quindi, suscettibili di variazioni nel secondo anno del biennio medesimo, essendo divenute definitive già nel corso del predetto anno scolastico 1984-85.

L'idoneità in concorsi a cattedre potrà essere, invece, utilizzata, per l'inclusione nella graduatoria degli aspiranti abilitati, in quelle sole province in cui l'avvenuto esau-

rimento di determinate graduatorie ne renda necessaria la ricompilazione.

In materia è stata ultimamente emanata l'ordinanza ministeriale n. 143 del 4 maggio 1985, alle cui disposizioni potranno, pertanto, attenersi anche i docenti di matematica indicati nell'interrogazione per ottenere l'eventuale inserimento nelle graduatorie da rinnovare e la rivalutazione di tutti i titoli posseduti, compresi quelli conseguiti *medio tempore*.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(13 settembre 1985)

FERRARA Maurizio, GIANOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non intenda intervenire presso la ditta Ghisalba spa, sita in Rivoli (Torino), la quale, nel corso di una normale vertenza sindacale aziendale, ha proceduto al licenziamento di quattro lavoratori, con motivazioni assolutamente precise.

Occorre considerare che l'azienda summenzionata è fornitrice della Marina militare e nei suoi atti pubblici è, in particolare, tenuta alla correttezza e al rispetto dei diritti sindacali.

(4-02025)

(10 luglio 1985)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che la ditta Ghisalba spa, operante a Rivoli, in provincia di Torino, dopo aver proceduto al licenziamento di quattro dipendenti, a causa di agitazioni sindacali interne, ha revocato i licenziamenti stessi — trasformandoli, peraltro, in provvedimenti disciplinari con sospensione di tre giorni per ciascun lavoratore — in base ad un più attento esame dei fatti e delle circostanze che avevano determinato, in un primo tempo, una tale decisione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(10 settembre 1985)

FOSCHI. — *Al Ministro della sanità ed al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Premesso che l'alveo del fiume Conca, che percorre parte della provincia di Pesaro e quella di Forlì, registra un progressivo, preoccupante deterioramento, sia a causa delle escavazioni, spesso non controllate, e degli scarichi di rifiuti solidi ad opera di privati, sia a causa di scarichi di acque luride di allevamenti zootecnici;

tenuto conto che le acque di superficie sono convogliate nell'invaso artificiale a ridosso della foce del predetto fiume Conca, per l'uso civile dei residenti e dei numerosi turisti ospiti della zona,

l'interrogante chiede di conoscere se la Regione e gli enti locali interessati abbiano valutato appieno la gravità della situazione del fiume Conca, con la conseguente predisposizione di provvedimenti e di norme atti a tutelare l'alveo del corso d'acqua, evitando in particolare scarichi di rifiuti liquidi e solidi inquinanti, anche allo scopo di favorire la costituzione di un parco già da tempo programmato.

(4-00629)

(17 febbraio 1984)

RISPOSTA. — In relazione al fenomeno denunciato dall'interrogante si comunica quanto segue.

Il bacino imbrifero del fiume Conca è di 173 chilometri quadrati ed i comuni della provincia di Forlì interessati al suo corso sono: Montescudo, Monte Colombo, Gemmano, Montefiore Conca, Morciano di Romagna, San Clemente, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano e Cattolica. Le acque del fiume confluiscono in un vaso, all'interno del quale è stato realizzato un impianto di trattamento delle acque raccolte capace di depurare una portata di 350 litri al secondo e destinato a fornire acqua potabile ai quattro comuni che allo scopo si sono consorziati e cioè: Cattolica, Riccione, Misano e Gabicce Mare.

Il bacino, oltre a svolgere una funzione di raccolta dell'acqua, attua anche una azione di ravvenamento delle falde circostanti, al fine di evitare il loro abbassamento. Da una vasta attività di prelievo periodico

di campioni delle acque nei punti più critici dell'alveo del Conca e di analisi delle stesse, per studiarne le principali caratteristiche chimico-fisiche, valutare il grado di inquinamento lungo tutto il corso del fiume (dalla sorgente alla foce), nonché verificare il suo potere di autodepurazione, dato che esso raccoglie, a monte dell'invaso, le acque di scarico di parte dei paesi dislocati nell'area del bacino imbrifero, ragguagliate ad una popolazione di circa 10.000 abitanti, si è accertato che il fiume presenta un efficace potere di autodepurazione, riuscendo a smaltire il carico inquinante in esso immesso, di natura prevalentemente domestica. Di conseguenza, le acque dell'invaso artificiale presentano un inquinamento di lieve entità, nonché caratteristiche fisiche e chimiche tali da permettere un conveniente trattamento di potabilizzazione.

Tale situazione è andata migliorando nel tempo in quanto i comuni di San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico, Cattolica, Gemmano e Morciano di Romagna hanno eseguito lavori di ristrutturazione della rete fognaria e di costruzione di impianti di depurazione, che sono stati avviati e vengono correttamente gestiti.

L'alveo del fiume Conca è stato sottoposto in periodi passati a fenomeni di escavazione per l'estrazione di materiale litoide, che però sono cessati per l'adozione di provvedimenti idonei da parte delle autorità locali competenti.

Lungo tutto il corso del fiume non vi è presenza di allevamenti a carattere intensivo. Sia l'amministrazione provinciale, con il proprio corpo di vigilanza antinquinamento, che l'unità sanitaria locale n. 41 svolgono una continua ed assidua azione di vigilanza per limitare il fenomeno di versamenti abusivi, che fra l'altro non sono costituiti da sostanze organiche, ma da scarti di lavori edili.

Anche se continuano a sussistere fatti episodici di scarico di materiali solidi di scarto da parte di privati, i medesimi sono notevolmente diminuiti di frequenza e ciò grazie anche al costante controllo e al pattugliamento svolto, sia con automezzo civetta che con automezzo di servizio, da parte del per-

sonale di vigilanza sanitaria del servizio igiene pubblica della USL n. 41 di Riccione, che ha provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria, con appositi verbali e documentazione fotografica istantanea allegata, tutti i casi di abusivi scaricatori colti in flagranza.

Si assicura infine che, su iniziativa di questo ufficio, i competenti organi della regione Emilia-Romagna hanno avviato la realizzazione di altri impianti di depurazione nella zona.

Il Ministro senza portafoglio per l'ecologia
BIONDI

(13 settembre 1985)

GHERBEZ, LOTTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che la direzione della SIP di Trieste ha negato la iscrizione nell'elenco telefonico della intestazione « Rivendita sociale Opicina - Zadružna prodajalna-očine » adducendo a motivazione che è concessa la iscrizione soltanto in una lingua;

considerato che tali affermazioni sono sconfessate dal fatto che nell'elenco telefonico di Trieste figurano invece altre iscrizioni nelle due lingue, secondo una prassi da lungo tempo acquisita,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro è al corrente di quanto sopra descritto e quali passi intende compiere per assicurare alla nuova rivendita di Opicina la iscrizione all'elenco con la denominazione assunta, ossia nelle due lingue, e per prevenire il ripetersi di casi analoghi ».

(4 - 02079)

(23 luglio 1985)

RISPOSTA. — Al riguardo è opportuno precisare che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 25 del vigente regolamento di servizio, approvato con decreto ministeriale 11 novembre 1930, e successive modificazioni, la concessionaria SIP inserisce gratuitamente nell'elenco telefonico della rete urbana di appartenza tutte e soltanto le indicazioni strettamente necessarie alla individuazione dell'abbonato.

Se questi desidera che l'elenco contenga altre notizie deve farne espressa richiesta alla SIP, pagando — per l'inserzione supplementiva — il relativo importo annuo.

Per quanto concerne il caso della « Riveduta sociale di Opicina », si fa presente che la stessa figura da anni nell'elenco telefonico di Trieste con la sola dicitura in lingua italiana.

Sulla base della disciplina vigente sopra richiamata, ove il titolare dell'esercizio commerciale in questione desidera figurare nell'elenco telefonico con una indicazione duplicata in lingua slava, deve rivolgersi alla concessionaria, che provvederà in merito previo versamento da parte dell'interessato della somma prevista, così come avviene per gli altri abbonati di Trieste riportati in elenco con indicazione bilingue.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

GAVA

(12 settembre 1985)

GOZZINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Tenuto conto:

delle finalità generali dell'ordinamento penitenziario;

della importanza rilevatissima, in senso risocializzante, della istruzione elementare nelle carceri, soprattutto per i detenuti analfabeti,

si chiede di conoscere:

a) per quali motivi nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino — dove tra i ristretti sono numerosi gli analfabeti — è stata soppressa quest'anno, nonostante le reiterate pressioni espresse in senso contrario dalla direzione dell'istituto, la sezione di scuola carceraria che aveva positivamente operato in anni precedenti;

b) se il ripristino della sezione è previsto con sicurezza per il prossimo anno scolastico; in caso contrario si chiede di conoscere i motivi.

(4 - 01925)

(28 maggio 1985)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che, per la costituzione di un posto di scuola elementare presso gli istituti penitenziari, la normativa vigente richiede un numero di iscritti non inferiore alle 15 unità e prevede che il relativo corso sia rivolto ad adulti non ancora in possesso della licenza elementare.

Nel caso, invece, del corso già istituito presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, da apposite indagini ispettive — disposte dal Provveditore agli studi di Firenze su segnalazione della competente direzione didattica — è risultato che il numero dei frequentanti in regola era stato, nell'anno scolastico 1983-84, al massimo di cinque e che gli undici alunni formalmente iscritti erano tutti in possesso almeno della licenza elementare (uno era addirittura laureato).

Dalle suddette indagini è emerso, inoltre, che il docente di ruolo, titolare del posto in questione, veniva utilizzato, per la maggior parte dell'orario di servizio, in attività non propriamente didattiche, ma piuttosto « di collaborazione e partecipazione all'attività dell'istituto », ossia in compiti estranei a quelli propri della funzione docente.

Per le suesposte considerazioni, il Provveditore agli studi, accertata l'insufficienza dei presupposti legali richiesti per il mantenimento del corso, ne ha disposto la soppressione per l'anno scolastico 1984-85 e la conseguente cancellazione del posto nell'organico di diritto determinato per l'anno scolastico 1985-86.

In presenza dell'attuale situazione, nessuna iniziativa si rende pertanto possibile per il ripristino del posto in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione

FALCUCCI

(10 settembre 1985)

GRADARI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che presso lo stabilimento Fincantieri (ex Breda)-Costruzioni navali di Marghera

è in atto il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

che il contratto collettivo aziendale del 15 maggio 1984, oltre all'impegno a non sottoporre al trattamento di CIGS più di 800 unità all'anno, prevedeva un turno di rotazione, in relazione sia alle esigenze tecnico-produttive organizzative, sia alle caratteristiche professionali dei lavoratori, con tempi di massima trimestrali per gli operai ed anche più ridotti per gli impiegati;

che tuttavia il signor Antonio Amedeo Bonifacio, impiegato di IV categoria, in CIGS dal 9 gennaio 1984, ha maturato, unico tra tutti i dipendenti, ormai 70 settimane di CIGS e, quindi, in palese contrasto con quanto è previsto dal contratto del 15 maggio 1984;

che il lungo periodo di CIGS ha avuto fasi facilmente collegabili ad una prima azione intrapresa dal signor Bonifacio per il riconoscimento di categoria, al punto di essere riammesso in servizio nel corso della causa, dal 21 gennaio 1985 fino al 25 gennaio 1985, per poi essere nuovamente collocato in CIGS, l'indomani della sentenza, quasi a titolo di rappresaglia;

che, forse non casualmente, il fatto che il signor Bonifacio appartenga alla CISNAL, essendone RSA presso la Fincantieri, ha determinato da parte dell'azienda scelte discriminatorie, potendo dedurlo non solo dall'unicità del trattamento, ma anche da quanto figura nelle osservazioni difensive dell'azienda stessa;

che in queste ultime infatti (sulla cui opportunità e congruità dovrà pronunziarsi la Magistratura) destano non poca perplessità frasi del tipo: « Le RSA nell'ambito dell'azienda non possono e non devono fare opera di proselitismo, non possono e non devono cioè operare per sottrarre lavoratori ad altre organizzazioni sindacali, seducendoli a passare alla propria organizzazione », il tutto in un contesto che appare incivile livore (si ironizza anche sulla « professionalità » del signor Bonifacio) e chiara ignoranza di articoli fondamentali della legge 20 maggio 1970, n. 300,

l'interrogante chiede:

1) dati aggiornati sulla situazione della CIGS dell'azienda in oggetto con l'indica-

zione non nominativa dei rappresentanti sindacali aziendali posti in CIGS e relativa durata della stessa;

2) le motivazioni ed i criteri adottati nella scelta dei cassintegrati;

3) la responsabile valutazione circa la unicità e abnormità del trattamento riservato al signor Bonifacio;

4) che venga altresì valutata l'opportunità di una approfondita indagine, d'intesa con l'ufficio regionale del lavoro, circa i metodi di gestione e i rapporti col personale.

(4 - 02027)

(10 luglio 1985)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, presentata con richiesta di risposta scritta al Senato della Repubblica, si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'IRI.

L'effettuazione di turni di rotazione, da parte del personale posto in cassa integrazione straordinaria, è condizionata dalle esigenze e dalle possibilità tecnico-produttive aziendali, oltre ad essere subordinata alla fungibilità dei lavoratori interessati.

Quanto sopra premesso, sottolineato anche il fatto che attualmente presso lo stabilimento di Marghera il 70 per cento del personale in forza si trova in cassa integrazione, va precisato che la mancata rotazione del signor Antonio Amedeo Bonifacio è stata giudicata legittima sia dal pretore di Venezia, con sentenza del 20 marzo 1985, sia dal tribunale di Venezia, il quale — con sentenza del 1° luglio 1985 — ha respinto il ricorso in appello del signor Bonifacio, condannandolo a pagare le spese di giudizio.

In relazione alla mancata rotazione, è stata intentata, presso il pretore di Venezia, una nuova causa dalla CISNAL (dalla quale, nel frattempo, il signor Bonifacio è stato nominato RSA) e dal signor Bonifacio stesso, con ricorso in cui si sostiene la violazione dell'articolo 22 della legge n. 300 del 1970 che, prevedendo la necessità del nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza per i trasferimenti dall'unità produttiva dei dirigenti delle RSA, si applicherebbe in via analogica anche al caso di sospensione per CIGS.

Il pretore, in data 29 luglio 1985, ha respinto la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese processuali.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(16 settembre 1985)

MOLTISANTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Premesso che, in seguito agli eccezionali eventi atmosferici che si sono abbattuti in tutta Italia nel dicembre 1984 e nel gennaio 1985, l'intero comparto dell'agricoltura ha subito enormi danni, oltre che alle colture, anche agli impianti e al capitale fondiario;

ritenuto che le provvidenze previste dalla legge n. 590 del 1981 richiedono necessariamente tempi non brevi per l'accertamento e per la quantificazione dei danni,

l'interrogante chiede di sapere se intendano intervenire in favore del settore agricolo con tempestività, esonerando dall'imposizione IRPEF ed ILOR, per il corrente anno 1985, i redditi dominicali ed agrari dei terreni colpiti dagli eventi calamitosi, attraverso la determinazione — per decreto ministeriale — delle zone beneficiarie.

(4 - 01610)

(5 febbraio 1985)

RISPOSTA. — Il Governo, in particolare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non appena si è delineata la gravità delle conseguenze, soprattutto nel settore agricolo, dell'ondata di maltempo dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, che ha praticamente investito tutto il territorio nazionale ed è stata caratterizzata da piogge alluvionali, venti impetuosi, mareggiate, neviccate e gelate, in attesa delle risultanze dell'accertamento dei danni da parte delle regioni interessate, ha preso l'iniziativa di un apposito disegno di legge, tradottosi poi nella legge 13 maggio 1985, n. 198, la quale dispone l'incremento della somma di lire 300 miliardi della dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, per far fronte alle esigenze delle aziende agricole.

Inoltre la legge aumenta, da lire 1.500.000 a lire 2.500.000, i contributi per la ricostitu-

zione dei capitali di conduzione, previsti dall'articolo 1, lettera b), della legge n. 590 del 1981, contributi che, per le aziende a coltura specializzata protetta, vengono elevati da lire 5.000.000 a lire 8.000.000; estende le misure di pronto intervento, di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera a), della legge n. 590 del 1981, anche agli allevamenti avicoli, cunicoli ed ittici; prevede la concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento, per i coltivatori diretti, singoli o associati, per la ricostruzione, il ripristino e la riconversione delle attrezzature e delle strutture aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle e viabilità aziendale, nonché dei capannoni per allevamenti avicoli, cunicoli e ittici (per gli oliveti e per il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo, il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale); prevede la concessione, in alternativa con i detti mutui, dei contributi in conto capitale, di cui all'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739; prevede la possibilità di autorizzare gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, per una volta sola e fino a 24 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario, sia di esercizio che di miglioramento fondiario.

La legge fa riserva di ulteriori incrementi di stanziamento, in relazione ai danni reali che risulteranno a carico delle strutture e, in particolare, delle colture arboree.

Questo Ministero, in accoglimento delle documentate richieste delle regioni interessate, ha già adottato i decreti di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle anzidette avversità, ai fini della concessione, alle aziende agricole danneggiate, delle consentite provvidenze previste dalla ripetuta legge n. 590 del 1981, integrate da quelle recate dalla nuova legge, spettando alle regioni stesse provvedere alla delimitazione delle zone colpite e alla specificazione del tipo di provvidenze da attuare.

Il Ministero ha inoltre adottato il decreto con il quale gli istituti ed enti esercenti il credito agrario vengono autorizzati a proro-

gare, per una sola volta e fino a 24 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento fondiario, contratte con le aziende agricole ricadenti nelle zone danneggiate.

Il Ministero delle finanze ha rammentato che, per i danni causati all'agricoltura da eventi naturali, apposite agevolazioni tributarie sono previste in via permanente dagli articoli 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in base alle quali, in caso di perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico, i redditi dominicale e agrario del fondo colpito non concorrono a formare, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quello complessivo dell'anno in cui si è verificata la perdita.

A tal fine, i possessori danneggiati sono tenuti a presentare apposita denuncia all'ufficio tecnico erariale competente per territorio, il quale, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dopo gli accertamenti del caso, provvede a trasmettere agli uffici distrettuali delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati i fondi, le denunce e le corografie relative alle zone danneggiate.

Il predetto Ministero ha assicurato che la direzione generale del catasto ha tempestivamente invitato gli uffici tecnici erariali ad intervenire con sollecitudine, nell'osservanza delle citate disposizioni, nelle operazioni di delimitazione delle zone agricole danneggiate.

Per quel che concerne l'imposta locale sui redditi, lo stesso Ministero ha altresì rammentato che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, le disposizioni dei richiamati articoli 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 si applicano anche in via provvisoria in base a domanda del contribuente, contenuta nella dichiarazione dei redditi, oppure su apposita denuncia da presentare, nel termine previsto per la dichiarazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(10 settembre 1985)

MONDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il suo Ministero, in data 1° dicembre 1984, ha diramato l'ordinanza ministeriale n. 373 con la quale venivano impartite le istruzioni relative allo svolgimento dei concorsi magistrali per l'accesso ai ruoli provinciali delle scuole elementari;

che, nella domanda di partecipazione, il Ministero ha consentito ai concorrenti di chiedere, subordinatamente all'esito delle prove di esame, di essere inclusi anche nelle graduatorie speciali, prevedendo di conseguire in tempo utile i relativi titoli di specializzazione;

che, pochi mesi prima, il Ministero aveva impartito analoghe istruzioni per il concorso magistrale per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di scuole materne, senza però dare ai concorrenti la possibilità di chiedere l'inclusione nelle graduatorie speciali se in procinto di conseguire i relativi titoli, e subordinatamente all'esito favorevole della prova di esame,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga giusto ed equo disporre la stessa normativa anche in favore dei concorrenti partecipanti a posti delle scuole materne.

(4 - 01729)

(13 marzo 1985)

RISPOSTA. — Si fa presente che questo Ministero non ritiene possibile, nell'attuale fase conclusiva della procedura concorsuale, apportare modifiche al bando di concorso, per l'accesso a posti di scuola materna, nel senso di consentire la presentazione di titoli di specializzazione oltre i termini stabiliti.

Una eventuale modifica delle disposizioni contenute nel predetto bando, che ne costituiscono la *lex specialis*, difficilmente, infatti, si sottrarrebbe a censura di legittimità da parte di controinteressati.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(13 settembre 1985)

PATRIARCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

lo stato delle trattative per la ratifica degli accordi convenzionali tra l'UNIRE, le società di corse e le cosiddette agenzie ippiche;

se e quali provvedimenti il Ministro intende adottare al fine di giungere ad una più puntuale regolamentazione di una materia che provoca non poche inquietudini nel mondo ippico nazionale;

se non ritiene, altresì, di rivedere la proposta di convenzione con le agenzie ippiche introducendo la tante volte auspicata attuazione del sistema di versamento delle scommesse direttamente sui totalizzatori degli ippodromi, consentendo chiarezza e limpidezza al sistema e difendendo gli scommettitori da eventuali azioni di aggrottaggio nei due sensi, al fine di valutare il reale movimento delle scommesse e quindi pervenire ad una maggiore valutazione fiscale;

se, infine, è consapevole dell'assoluta inadeguatezza dei controlli che effettua l'UNIRE sulle attività delle predette agenzie ippiche e del sistema assai discutibile per l'assegnazione delle gestioni delle agenzie che, per effetto di regolamenti non garantisti, consentono a poche « famiglie » di appropriarsi di concessioni assai vantaggiose.

(4 - 01267)

(18 ottobre 1985)

CANETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che in data 4 luglio 1984 il Ministero ha fatto pervenire all'UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine) una nota della Direzione generale degli affari generali (protocollo n. 22585) riguardante la nuova disciplina per i rapporti normativi ed economici con le agenzie ippiche (delibera n. 72 dell'UNIRE) e le delibere nn. 68, 69 e 70 relative, rispettivamente, allo schema-tipo regolante i rapporti normativi ed economici con le società di corse, ai principi informativi per la realizzazione di iniziative previste dalla nuova normativa con le società di corse e, infine, alla ratifica della delibera del comitato esecutivo n. 442 per la de-

finizione dei rapporti fino al 31 dicembre 1983 con le società stesse;

che tale nota conteneva alcune osservazioni critiche riguardanti i rapporti con le agenzie ippiche (articoli 3, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21 e 23 della delibera n. 72) e i rapporti con le società di corse (delibere nn. 68, 69 e 70);

che, in base a dette osservazioni, si chiedevano all'UNIRE chiarimenti, riesami e modifiche,

si chiede di sapere:

se e in che misura l'UNIRE ha accolto le osservazioni del Ministero, firmate dallo stesso titolare del Dicastero, onorevole Filippo Maria Pandolfi;

se sono state modificate le delibere dell'UNIRE oggetto della nota del Ministero;

qual è, più in generale, l'attuale situazione dell'UNIRE e dei suoi rapporti con agenzie ippiche e società di corse.

(4 - 01306)

(29 ottobre 1985)

CANETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che l'articolo 6, ultimo comma, dello statuto dell'UNIRE stabilisce espressamente che « ciascun componente (del consiglio di amministrazione) ha il dovere di astenersi, allontanandosi, dalle discussioni e dalle deliberazioni nelle quali abbia un qualsiasi interesse personale, a pena di nullità della deliberazione e salvo ogni altro provvedimento »;

che, in data 19 febbraio 1985, è stato presentato al Ministero un esposto nel quale si segnalava che la delibera consiliare dell'UNIRE del 21 gennaio 1985 (relativa alla normativa dei rapporti con le società di corse) era stata assunta con la presenza e il voto di almeno tre consiglieri di amministrazione aventi connessioni con le società di corse;

che la stampa sportiva e quella specializzata hanno dato molto rilievo a questo fatto, che si inserisce in un più generale stato di malessere e difficoltà dell'UNIRE, anche per il difficile momento finanziario dell'Unione (entrate minori delle previsioni per il 1984 e i primi mesi del 1985);

che, proprio a causa di quanto avvenuto il 21 gennaio, la delibera in questione sarebbe stata annullata;

che, in questo modo, si riapre tutto il problema della convenzione con le società di corse,

l'interrogante chiede di sapere quale sia il pensiero del Ministro su questo particolare caso e, più in generale, sull'attività dell'UNIRE, sulla sua politica e le sue decisioni e, inoltre, se non ritenga giunto il momento di una radicale riforma dell'Unione.

(4-01815)

(3 aprile 1985)

RISPOSTA. (*) — Il Ministero ha costantemente seguito lo svolgersi dei rapporti dell'UNIRE con le società di corse e le agenzie ippiche, sollecitandone ripetutamente la definizione e formulando di volta in volta gli opportuni rilievi sulle delibere del consiglio di amministrazione dell'Ente relative a tali rapporti.

Attualmente, la vicenda può dirsi conclusa, in quanto l'UNIRE, accogliendo le osservazioni del Ministero, ha completamente definito i rapporti sia con le società di corse che con le agenzie ippiche.

Più precisamente:

con delibere consiliari dal numero 84 al numero 100 del 30 luglio 1984, approvate dal Ministero il 7 agosto successivo, l'UNIRE ha definito, con singoli accordi transattivi, i rapporti con le società di corse al 31 dicembre 1983, disponendo, in conseguenza, il pagamento delle relative somme a favore delle società stesse;

con delibera consiliare n. 115 dell'11 ottobre 1984, che ha modificato le precedenti delibere n. 72 e n. 82, rispettivamente del 26 aprile e del 23 maggio 1984, e che è stata approvata dal Ministero il 29 novembre 1984, l'UNIRE ha definito il nuovo disciplinare concernente i rapporti normativi ed economici con le agenzie ippiche;

con delibera consiliare n. 132 del 21 gennaio 1985, l'UNIRE, modificando ed integrando precedenti delibere, ha definitivamente approvato il nuovo disciplinare concernente i rapporti con le società di corse. Il Ministero, con nota n. 120368 dell'8 feb-

braio 1985, ha approvato tale delibera, fatta eccezione per l'articolo 12, che ammetteva a fruire delle erogazioni del fondo speciale destinato a finanziare programmi di costruzione, rinnovamento ed ampliamento di impianti ippici anche iniziative prese in precedenza dalle società unilateralmente e senza alcun riferimento a preventive valutazioni dell'Ente. Si è infatti ritenuto che tali iniziative, se antecedenti, non possono che essere considerate sulla base della normativa esistente al tempo in cui vennero poste in essere.

Poichè, tuttavia, alcune parti di quest'ultima delibera erano risultate inficiate da talune situazioni di incompatibilità, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE, con delibera n. 146 dell'11 aprile 1985, ha rideliberato i titoli V e VII della normativa in parola, nello stesso testo di cui alla precedente delibera, dopo che si erano allontanati dalla riunione i consiglieri che si trovavano nelle anzidette situazioni di incompatibilità. Il Ministero, con nota n. 121489 dell'8 maggio 1985, ha approvato anche quest'ultima delibera.

Si aggiunge che il consiglio di amministrazione dell'UNIRE, con delibera n. 67 del 30 marzo 1984, ha demandato ad una apposita commissione uno studio sull'ingegneria di un sistema di riversamento delle scommesse — non escludendosi la possibilità di una diretta gestione della rete dei dati da parte dell'Ente — nonchè sull'ordine dei costi e sulla redditività della rete stessa. In attesa di conoscere i risultati dello studio, si è preferito escludere dal nuovo disciplinare — senza pregiudizio per diverse soluzioni future — l'aspetto del riversamento. E, peraltro, avvertita la necessità di dare avvio a forme di accettazione delle scommesse che inseriscono l'attività ippica e il gioco ad esse collegato nel vivo del tessuto sociale.

La scelta operata appare anche rispondente sul piano della convenienza dell'Ente che — in presenza di concrete aspettative in ordine alla creazione di un più esteso e promozionale mercato della scommessa ippica quale potrebbe essere costituito da un riversamento generalizzato o comunque su basi più ampie di quelle attualmente possibili — ha ritenuto non opportuno compro-

mettere tale mercato preconditionandolo, sul piano contrattuale, al solo settore delle agenzie ippiche.

Per quanto concerne l'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che i controlli sulle agenzie in questione da parte dell'UNIRE si svolgono sia sul piano amministrativo, con riferimento al rispetto dei termini e delle modalità con cui le agenzie adempiono il versamento dei prelievi spettanti all'Ente, nonchè alla verifica della situazione del carico della biglietteria fornita dall'Ente, sia mediante ispezioni, con riguardo alla tenuta della contabilità, alle modalità di accettazione delle scommesse, allo stato dei locali, al comportamento del gestore nei confronti del pubblico.

L'inosservanza, da parte del gestore, degli obblighi contenuti nel disciplinare, rilevabile dai controlli amministrativi e ispettivi, dà luogo all'applicazione di sanzioni pecunarie o all'apertura di inchieste amministrative, conclusesi, in qualche caso, anche con la chiusura dell'agenzia ippica.

Si rammenta, infine, che il conferimento della delega all'esercizio delle scommesse fuori dei campi di corse avviene a seguito di pubblici concorsi periodicamente indetti. È attualmente in corso un riesame della normativa dei bandi, al fine di apportare alla stessa, sulla base dell'esperienza acquisita, opportune modifiche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(10 settembre 1985)

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni.

PAVAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che nella seduta del 31 luglio 1984 la Commissione industria della Camera ha approvato una risoluzione con la quale, tra l'altro, ha impegnato il Governo « a presentare entro il 31 dicembre 1984 un progetto di riforma dell'Enel che definisca l'adeguamento delle strutture organizzative, tenendo

conto della necessità di individuare con chiarezza i diversi livelli di responsabilità degli organi decisionali ed operativi, nonchè i collegamenti fra gli stessi e la necessità di ridefinire l'organizzazione centrale e periferica, verticale e orizzontale, e di potenziare le capacità operative dello stesso ente, e ad adottare, nel frattempo, interventi di anticipazione delle riforme, nel quadro degli indirizzi di cui sopra »;

che a tale scopo il Ministro dell'industria ha costituito ed insediato un'apposita commissione di studio e di proposta, presieduta dallo stesso Ministro,

si chiede:

a) se risponde a verità, in conformità anche a quotidiane anticipazioni di stampa, che:

nel frattempo l'Ente di Stato, con delibere e risoluzioni interne, sta di fatto attuando profonde riforme strutturali, tali da vanificare l'impegno del Governo che si verrebbe a trovare di fronte ad un « fatto compiuto » prima addirittura dell'approfondimento e delle conclusioni della commissione ministeriale all'uopo insediata;

in particolare, con la già disposta ed indiscriminata dipendenza funzionale e gerarchica dei settori compartimentali della produzione e trasmissione dalla Direzione centrale, si intende procedere al più presto allo svincolo di detti settori dai compartimenti;

detto svincolo rientra in un più vasto programma che, con la soppressione ed abolizione dei compartimenti e del ruolo interstrutturale ed interfunzionale, comporterebbe il successivo trasferimento della distribuzione elettrica (distretti e zone compartimentali) agli enti territoriali locali, Regioni, Province e Comuni, e ciò snaturando il principio ispiratore e istituzionale della nazionalizzazione dell'industria elettrica come momento strategico per l'economia e lo sviluppo del Paese, in una visione di qualificato decentramento organizzativo;

b) quali provvedimenti, inoltre, il Governo intende assumere per ovviare a tali iniziative;

c) a che punto stanno i lavori della commissione di studio insediata dal Mini-

stro dell'industria e quando sarà presentato l'accennato progetto di riforma dell'Enel.
(4 - 01525)

(17 gennaio 1985)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione della signoria vostra onorevole si precisa che le delibere e le risoluzioni interne recentemente adottate dall'Enel per l'adeguamento delle proprie strutture rientrano nella potestà di auto-organizzazione che la legge istitutiva riconosce all'Ente.

L'esercizio di tale potestà non preclude, ovviamente, il progettato riordinamento per legge dell'organizzazione centrale e periferica dell'Ente stesso. A tale riguardo si fa presente che la commissione di studio, istituita con lo scopo di individuare gli interventi di carattere legislativo ritenuti necessari per attuare una riforma dell'Enel, ha già presentato la relazione finale, che è stata approvata. La questione è ora allo studio di questa amministrazione.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

(5 settembre 1985)

RANALLI, BERLINGUER, POLLASTRELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che l'azienda delle Ferrovie dello Stato ha deciso che la linea ferroviaria Roma Termini-Viterbo e viceversa faccia capolinea alla stazione di S. Pietro, in attesa del completamento di lavori in corso di esecuzione e che, in conseguenza del provvedimento, i viaggiatori — soprattutto pendolari per lavoro, studio, motivi di salute eccetera — vengono lasciati assai lontani dalle sedi di arrivo, alle quali si avvicinano scendendo alle stazioni di Trastevere, Ostiense, Tuscolana e Termini,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) la durata di questa interruzione che, seppure motivata da ragioni tecniche, è assolutamente fonte di disagio quotidiano per i viaggiatori;

2) perchè l'azienda non si è fatta carico di provvedere alle organizzazioni di servizi

di trasporto alternativo e se intende provvedervi.

(4 - 02048)

(11 luglio 1985)

RISPOSTA. — Fra le stazioni di Roma Trastevere e di Roma S. Pietro si rende indispensabile intensificare i lavori, già in atto da alcuni anni, per far fronte alle esigenze ormai inderogabili connesse alla attivazione e all'esercizio di un nuovo grande dispositivo infrastrutturale, già in corso di realizzazione nell'ambito del potenziamento del nodo di Roma.

Si tratta del nuovo tronco di linea di cintura, a doppio binario, Maccarese-Roma S. Pietro e della sua prosecuzione per Roma Trastevere, che dovrà costituire il futuro nuovo itinerario della linea per Genova, nella zona di ingresso alla capitale, e, altresì, del collegamento ferroviario diretto all'interno dell'aeroporto internazionale di Fiumicino, che dovrà essere servito dalla linea Roma-Fiumicino.

In questo contesto, fra le stazioni di Roma Trastevere e di Roma S. Pietro, si dovrà eseguire la costruzione di una nuova coppia di binari in prosecuzione della cintura da Maccarese ed elettrificare l'esistente binario della Roma-Viterbo, adeguandone la posizione e provvedendo anche alla copertura dell'attuale trincea che corre lungo il viale dei Quattro Venti, oltre alla realizzazione di una nuova fermata in corrispondenza del piazzale omonimo.

L'elettrificazione del binario per Viterbo comporta di per sè lavori alquanto estesi ed impegnativi, dovendosi intervenire nelle strutture del rivestimento murario dell'esistente galleria del Gianicolo, al fine di creare gli spazi necessari richiesti dall'ingombro delle installazioni di trazione elettrica (sospensioni, condutture di contatto e relativi franchi di sicurezza); tale galleria, infatti, essendo stata, all'epoca, costruita con la sagoma minima della trazione a vapore, non presenta purtroppo alcun margine di spazio per l'inserimento di dette installazioni.

La scadenza temporale di ultimazione di tutti i suddetti lavori e di quelli ulteriormente occorrenti per l'attrezzaggio impiant-

tistico è prevista per il mese di dicembre 1989, in modo da poter attivare i nuovi servizi rapidi di tipo metropolitano per l'aeroporto di Fiumicino nel mese di gennaio 1990 e in modo da consentire contemporaneamente lo sfruttamento del potenziamento del tratto Trastevere-S. Pietro (nel passaggio da uno a tre binari) per incrementare i treni dell'attuale servizio urbano.

Tuttavia, per conseguire tali risultati in maniera tempestiva, era necessario assicurare le condizioni che dessero il massimo impulso ai lavori in quest'ultimo tratto, che costituisce il segmento critico dell'intero dispositivo infrastrutturale predetto; fra le due stazioni di Trastevere e di S. Pietro, infatti, si determina una eccezionale concentrazione di cantieri che è assolutamente incompatibile con il mantenimento dell'esercizio ferroviario.

Si è, pertanto, resa indispensabile la sospensione dell'esercizio ferroviario nel suddetto tratto, fra le stazioni di Roma Trastevere e di Roma S. Pietro, per la durata di due anni, a decorrere dal 2 giugno 1985.

In alternativa, si sarebbe andati incontro a tempi di lavorazione estremamente lunghi che, oltre al ritardo di diversi anni nell'attivazione dei nuovi servizi con i mancati benefici alla collettività, avrebbero, in definitiva, comportato disagi ancora maggiori per gli utenti della Roma-Viterbo in dipendenza delle soggezioni che, comunque, si sarebbero dovute imporre alla circolazione dei treni in un arco di tempo assai più lungo, sotto forma di rallentamenti e di interruzioni parziali.

Circa l'attuazione di un servizio di trasporti sostitutivi a mezzo pullman fra le due stazioni predette, la Direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 1985, ha già avviato un esperimento per un periodo di circa due mesi, limitatamente, per ora, ai treni pendolari del mattino e del pomeriggio.

L'eventuale mantenimento o l'estensione di un servizio sostitutivo resta ovviamente subordinato all'esito dell'esperimento.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(9 settembre 1985)

RIGGIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che presso la Società aeroporti di Roma 7 operai (6 dei quali prestavano servizio presso la pista ed 1 al catering) sono stati promossi impiegati e trasferiti al *duty free shop*, ciò che ha determinato la mancata assunzione di personale che aveva già prestato servizio, con contratto a tempo determinato, nella qualifica di impiegato di concetto. Nè si può parlare di esubero di personale operaio, in quanto la Società ha contemporaneamente assunto altri 90 operai con la qualifica di apprendista.

Questo assurdo modo di gestione della Società appare punitivo nei confronti di quel personale impiegatizio che aveva prestato servizio con contratti a termine e sperava in una riassunzione.

Si chiede, pertanto, quali interventi il Ministro intenda disporre per garantire i diritti e le speranze di tanti giovani diplomatici e se intenda richiamare i dirigenti della Società pubblica al rispetto delle norme di legge ed al senso di giustizia.

(4 - 01871)

(24 aprile 1985)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, presentata con richiesta di risposta scritta al Senato della Repubblica, si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'IRI.

A seguito della nota sentenza pretorile che ha reintegrato il personale della stagionalità 1984, si è verificata nella Società aeroporti di Roma un'esuberanza di personale nei periodi di normale attività.

Purtuttavia l'aumento di traffico per la stagione estiva 1985 non può essere fronteggiato con il solo utilizzo del citato personale esuberante; pertanto si è reso necessario il ricorso all'assunzione di personale a tempo determinato.

In questo quadro l'azienda non ha, tuttavia, trascurato di adottare le azioni necessarie affinché il personale operaio fornito di diploma e meritevole possa coprire alcu-

ne limitate, particolari esigenze di aree impiegate.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(16 settembre 1985)

SAPORITO e SPITELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 29 aprile 1985 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 6, lettera b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, dell'articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, e dell'articolo 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1914, nonché degli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459;

che ciò ha determinato la soppressione della figura professionale del patrocinatore legale, con conseguenze gravi sia per i patrocinatori che per i loro assistiti in procedimenti già pendenti dinanzi a numerose Preture, soprattutto nei piccoli centri urbani;

che la situazione è ancora grave in considerazione del fatto che la maggior parte dei patrocinatori legali è costituita da laureati in giurisprudenza che hanno già effettuato i quattro anni di pratica legale e sono in attesa di superare l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

che trattasi, nella maggior parte dei casi, di laureati con famiglia a carico, che hanno avuto finora il solo sostegno economico derivante dall'esercizio della professione di patrocinatore legale;

che si rende, quindi, urgente l'adozione di provvedimenti destinati a colmare il vuoto legislativo intervenuto a seguito della sentenza sopraccitata,

si chiede se il Governo non ritenga di adottare disposizioni in via di urgenza che vengano incontro alle esigenze della categoria sopraddetta, anche alla luce delle varie proposte giacenti in Parlamento.

(4 - 01919)

(22 maggio 1985)

RISPOSTA. — La sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 29 aprile 1985, che ha dichiarato la illegittimità delle norme che attribuivano e disciplinavano il patrocinio, nei giudizi avanti al pretore, di soggetti diversi dagli avvocati e procuratori (cosiddetti patrocinatori legali), può effettivamente determinare gravi conseguenze, sul piano economico, almeno per coloro che traevano dal solo esercizio della professione di patrocinatore il loro reddito.

D'altronde è dovere degli apparati pubblici promuovere il diritto al lavoro come impegno a renderne effettivo l'esercizio, creando e mantenendo situazioni di piena occupazione.

Nella piena consapevolezza dei riflessi che, sul piano sociale, discendono necessariamente dalla suaccennata sentenza ed in accoglimento dalle pressanti istanze ripetutamente formulate dagli ambienti interessati, questo Ministero ha tempestivamente provveduto alla elaborazione di una normativa espressamente rivolta ad assicurare, su nuove basi compatibili con il dettato costituzionale, la prosecuzione dell'attività professionale da parte dei patrocinatori legali che risultavano regolarmente esercenti alla data di pubblicazione della cennata sentenza nella *Gazzetta Ufficiale* (8 maggio 1985).

La disciplina prospettata nella predetta iniziativa legislativa — quale risulta nello schema di disegno di legge all'uopo predisposto — tende a consentire ai soggetti interessati, che abbiano effettivamente esercitato il patrocinio di cui trattasi per un determinato periodo (di durata differenziata in relazione al possesso o meno del diploma di laurea in giurisprudenza), di continuare il patrocinio medesimo dopo aver sostenuto con esito favorevole un esame straordinario.

La soluzione adottata e le particolari modalità previste per il suddetto esame inducono a ritenere che la difficile situazione verificatasi in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale possa presto normalizzarsi ed essere ricondotta nell'alveo di

una corretta applicazione del vigente ordinamento giuridico.

Il Ministro di grazia e giustizia

MARTINAZZOLI

(19 settembre 1985)

SELLITTI, BUFFONI, PANIGAZZI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, e dell'interno.* — Premesso:

che il patrimonio artistico nazionale ha subito un ennesimo grave danno in occasione del furto perpetrato nell'antica basilica di San Domenico Maggiore a Napoli;

che i saccheggi di opere d'arte, sempre più frequenti, rappresentano un gravissimo attentato alla nostra storia e alla nostra identità culturale;

che la continua spoliatura di chiese e musei influirà negativamente sul richiamo turistico del nostro Paese;

che le azioni criminose sono facilitate e incoraggiate dalla mancanza di sistemi di sicurezza e prevenzione e che, comunque, non è possibile che accorgimenti tecnici sostituiscano del tutto la vigilanza umana;

che si avverte come non più procrastinabile la necessità di una armonizzazione tra le competenze di gestione dei patrimoni pubblici, ecclesiastico e privato,

gli interroganti chiedono quali immediate misure a tutela delle opere d'arte e a prevenzione dei furti si intendano adottare e quali programmi di revisione e coordinamento normativo si siano approntati in ordine all'armonizzazione delle competenze delle varie Amministrazioni preposte alla custodia del patrimonio artistico, nel quadro di un indirizzo politico generale.

(4 - 02058)

(16 luglio 1985)

RISPOSTA. — La carenza di fondi a disposizione per l'installazione di impianti di sicurezza non consente a questa amministrazione di accogliere tutte le richieste di impianti tecnologici di sicurezza in edifici adibiti a sedi di soprintendenze di istituti di antichità d'arte dello Stato ed ancor meno

se trattasi di immobili aventi diverse finalità (chiese eccetera).

In favore di questi ultimi, comunque, questa amministrazione può intervenire solo con contributi a posteriori nella misura massima del 50 per cento delle spese effettuate dai beneficiari.

Per quanto riguarda in particolare la chiesa di San Domenico Maggiore in Napoli, si fa presente che non è stato possibile assegnarvi personale di custodia di questa amministrazione, essendo la chiesa di proprietà del fondo per il culto, appartenente al Ministero dell'interno e data in uso ai frati domenicani.

Si comunica, comunque, che, in seguito ai furti verificatisi a Napoli e su sollecitazione di questo Ministero, la questura di Napoli ha intensificato i servizi di prevenzione nei pressi dei maggiori monumenti e complessi storico-artistici della città, a mezzo di pattuglie radiomobili collegate.

Si informa, infine, che nel gennaio ultimo scorso, presente il Sottosegretario di Stato di questo Ministero, presieduta dal prefetto di Napoli, si è tenuta una seduta del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato i soprintendenti della Campania ed il rappresentante della Curia arcivescovile per esaminare i diversi aspetti del fenomeno dei furti ai danni del patrimonio artistico delle chiese e dei monumenti in genere.

Nel corso della riunione sono stati analiticamente presi in esame i vari momenti che contraddistinguono tale fenomeno, dalla fase del furto delle opere d'arte ai possibili canali di smercio delle stesse; nel prendere atto dei notevoli risultati raggiunti con le numerose operazioni delle forze dell'ordine che hanno consentito il recupero di numerosissimi pezzi — per molti dei quali è in corso la individuazione da parte degli esperti — è stata concordemente rilevata l'utilità di una stretta collaborazione fra le soprintendenze e gli organi di polizia, che, attraverso una osmosi tra la conoscenza degli esperti e la operatività tecnica delle forze di polizia, permetta azioni di prevenzione

e repressione maggiormente mirate, ferma restando, ovviamente, l'attività di prevenzione svolta dall'amministrazione attraverso regolari impianti di sistemi antifurto.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali

GULLOTTI

(5 settembre 1985)

ULIANICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che il 18 marzo 1985 si è svolta la prova scritta per il concorso magistrale, ma che per lo straordinario traffico veicolare nella sola città di Napoli ben 7.000 candidati si sono trovati nell'impossibilità di giungere in tempo utile per lo svolgimento della prova, risultando così esclusi dal concorso stesso,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se sia possibile la ripetizione della prova di concorso, stante la eccezionalità delle circostanze che hanno portato all'esclusione dei candidati (comprovata, d'altronde, proprio dal numero elevatissimo delle esclusioni);

2) se esistano norme che prevedano, in relazione ad eventi eccezionali nel funzionamento della rete dei trasporti pubblici, la ripetizione delle prove dei concorsi e degli esami di Stato e la riammissione dei candidati esclusi e se sia possibile — eventualmente — una applicazione analogica di tali norme in situazioni di eccezionale collasso del traffico veicolare cittadino;

3) se, infine, il Ministro non ritenga che, a fronte di una realtà non prevista, nè prevedibile, nel precedente quadro normativo — qual è il drammatico sviluppo del traffico veicolare privato in alcuni centri cittadini — sia opportuno dettare nuove disposizioni che, in casi gravi e comprovati, consentano la ripetizione delle prove d'esame e la riammissione dei candidati eventualmente esclusi.

(4 - 01839)

(12 aprile 1985)

RISPOSTA. — In ordine alle difficoltà, che hanno precluso ad un certo numero di aspi-

ranti la possibilità di partecipare alla prova scritta del concorso magistrale, nella sede di Napoli, si deve far presente che, nella normativa di legge vigente in materia di concorsi a posti di insegnamento, non sussiste alcuna disposizione che consenta la ripetizione delle prove concorsuali.

Laddove la ripetizione delle prove è invece prevista, come per le sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'abilitazione (articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270), le relative disposizioni sono di stretta interpretazione, in quanto hanno un carattere di eccezionalità e tassatività, che esclude ogni possibilità di estensione analogica.

Ove poi si volesse ipotizzare una prova scritta suppletiva, per la sola provincia di Napoli, verrebbe disatteso, per le considerazioni suesposte, il principio della *par condicio* nei confronti di tutti gli altri concorrenti della stessa sede.

Il Ministro della pubblica istruzione

FALCUCCI

(13 settembre 1985)

VELLA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della sanità.* — Premesso:

che il consiglio di amministrazione della Sclavo, società controllata dall'ENI-Chimica, si riunirà nei prossimi giorni per decidere i suoi programmi tesi a potenziare gli interventi nel settore degli emoderivati;

che sono al vaglio della società Sclavo due ipotesi di intervento:

a) realizzazione di un impianto di frazionamento di plasma umano nello stabilimento di Rosia, in provincia di Siena, con un investimento di circa 40 miliardi di lire;

b) costituzione di una nuova società fra Sclavo, Finanziaria meridionale e gruppo Marcucci per potenziare e modernizzare gli impianti di frazionamento del sangue dello stabilimento AIMA operante nel nucleo industriale di Rieti;

che tali interventi non sono alternativi in quanto l'intervento finanziario di 40 miliardi di lire potrebbe essere impegnato in

parte (18 miliardi) per lo stabilimento di preparazione delle forme farmaceutiche dei prodotti della Sclavo in Siena e in parte (12 miliardi) per la costituzione della nuova società a partecipazione statale nel nucleo industriale di Rieti per la realizzazione di un impianto di frazionamento del sangue;

che l'intervento su Rieti è altamente produttivo, ricade in una zona di intervento della Casmez, agevola la ripresa di un'area altamente depressa e consente di salvaguardare il posto di lavoro a 70 unità lavorative attualmente dipendenti della società AIMA;

che gli enti locali della provincia di Rieti, il Consiglio regionale del Lazio, i parlamentari della circoscrizione, i partiti politici e le rappresentanze sindacali hanno richiesto unanimemente l'intervento su Rieti.

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire presso la società Sclavo per rappresentare tutti gli aspetti positivi scaturenti dalla contestualità dei due interventi su Rieti e su Siena.

(4 - 01747)

(20 marzo 1985)

IANNI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso che la società Sclavo, del gruppo ENI, ha in animo di effettuare un investimento di 40 miliardi nel campo degli emoderivati e considerato che nella provincia di Rieti è da tempo presente un'industria che opera nello stesso settore,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno intervenire presso il consiglio di amministrazione della Sclavo al fine di consentire che una parte di detto investimento venga dirottata nel reatino, onde permettere la salvaguardia del posto di lavoro di circa 70 unità in una delle zone del Mezzogiorno più duramente colpite dal triste fenomeno della disoccupazione.

(4 - 01761)

(21 marzo 1985)

RISPOSTA. (*) — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, presentata con richiesta di risposta scritta al Senato della Repubblica,

si comunica quanto segue, sulla base di notizie fornite dall'ENI.

La Sclavo, società controllata dall'ENI-Chimica, nell'ambito dei programmi di rafforzamento della propria presenza nel settore degli emoderivati ed in linea con gli orientamenti espressi dal CIPI, ha predisposto la progettazione di dettaglio di un impianto di frazionamento di plasma umano da realizzare nello stabilimento di Rosia in provincia di Siena.

Tale impianto, della capacità nominale di 250.000 litri di plasma all'anno, disporrà della flessibilità necessaria per trattare, senza ulteriori investimenti, circa 320.000 litri all'anno e sarà predisposto per ulteriori ampliamenti di capacità con investimenti aggiuntivi relativamente contenuti.

La capacità dello stabilimento soddisferà il fabbisogno di emoderivati della Sclavo (circa 160.000 litri l'anno) e lavorerà il plasma raccolto dalle strutture trasfusionali di alcune regioni italiane sulla base di convenzioni già stipulate.

Il progetto in questione ed il relativo investimento sono stati già approvati dalla giunta dell'ENI nello scorso mese di luglio 1984.

Tuttavia una ipotesi alternativa, tuttora all'esame della Sclavo, è quella che prevede la costituzione di una nuova società a controllo pubblico con la partecipazione della Finanziaria meridionale, della Sclavo e del gruppo Marcucci. Detta società dovrebbe acquisire lo stabilimento di Rieti della società AIMA (gruppo Marcucci) nel quale è in funzione un impianto di frazionamento tecnologicamente superato e di limitate capacità e, utilizzando le infrastrutture di stabilimento, realizzare il moderno impianto di frazionamento previsto su Siena.

In questo caso l'impianto dovrebbe frazionare il plasma necessario a coprire sia i fabbisogni di emoderivati della Sclavo sia quelli del gruppo Marcucci e lavorare ad una capacità doppia di quella prevista su Siena.

La società dovrebbe essere una società di servizio, in quanto produrrebbe per conto della Sclavo e del gruppo Marcucci.

L'eventuale realizzazione dell'impianto di frazionamento su Rieti non influenzerebbe in alcun modo gli investimenti già effettuati

a Rosia per il nuovo stabilimento di preparazione delle forme farmaceutiche dei prodotti della Sclavo.

Gli uffici tecnici della Sclavo e dell'ENI-Chimica stanno analizzando gli aspetti economici e la valutazione tecnica della fattibilità dell'ipotesi alternativa che si baserebbe, tra l'altro, sulla possibilità di utilizzare le agevolazioni della Cassa per il Mezzogiorno.

La decisione definitiva verrà presa dagli organi competenti della Sclavo, dell'ENI-Chimica e dell'ENI.

La Sclavo ha comunque provveduto a fornire tutte le informazioni richieste alle autorità cittadine e regionali nonché alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il Ministro delle partecipazioni statali

DARIDA

(10 settembre 1985)

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni.